

SINTESI ISTRUZIONI OPERATIVE INPS

CIRCOLARE N. 139/2020

Modifiche in materia di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per la causale "COVID-19"

L'art. 12 co. 1 del D.L. n. 137/20 ridetermina il periodo di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), assegno ordinario (ASO) e cassa integrazione in deroga (CIGD) che può essere richiesto, nell'ultima parte del corrente anno e a gennaio 2021, dai datori di lavoro che debbano sospendere o ridurre l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza Covid-19.

In particolare, è prevista la possibilità di richiedere la concessione di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per una durata massima di 6 settimane.

In via preliminare, l'INPS chiarisce che **la nuova disciplina del D.L. n. 137/20 deve essere coordinata con quella precedentemente introdotta dal D.L. n. 104/20** (convertito con modificazioni dalla legge n. 126/20), **che parallelamente regola l'accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per il periodo dal 13 luglio al 31 dicembre 2020**.

Di conseguenza, i datori di lavoro che hanno richiesto o che richiederanno periodi rientranti nella disciplina del Decreto Agosto potranno, nel rispetto dei presupposti di legge, accedere ai relativi trattamenti per i periodi (9+9 settimane) e alle condizioni ivi previsti anche per periodi successivi al 15 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2020.

L'INPS cita, a titolo esemplificativo, un'azienda che ha sospeso o ridotto l'attività lavorativa a far tempo dal 26 ottobre 2020, non avendo in precedenza richiesto ammortizzatori per periodi successivi al 12 luglio 2020: tale azienda può richiedere, ai sensi del D.L. n. 104/20, le prime 9 settimane di trattamenti fino al 31 dicembre 2020, con la causale "COVID-19 nazionale" e senza obbligo di pagamento del contributo addizionale.

Invece, i datori di lavoro cui sia stato interamente autorizzato¹ il periodo complessivo di 18 settimane di cui al D.L. n. 104/20, possono richiedere l'ulteriore periodo massimo di 6 settimane introdotto dal D.L. n. 137/20, da collocare nell'arco temporale dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Tuttavia, per espressa disposizione dell'art. 12 co. 1 del D.L. n. 137/20, i periodi di integrazione salariale precedentemente già richiesti e

¹ Come illustrato nel prosieguo, l'INPS precisa che la presentazione delle domande relative all'ulteriore periodo massimo di 6 settimane di trattamenti, di cui al D.L. n. 137/20, è possibile a prescindere dall'avvenuto rilascio, da parte delle sedi territoriali dell'Istituto, dell'autorizzazione relativa alle seconde 9 settimane del D.L. n. 104/20.

	autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/20, che si collochino, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle 6 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal D.L. n. 137/20. A titolo esemplificativo, l'Istituto cita un'azienda che ha già richiesto le seconde 9 settimane di trattamenti di cui al D.L. n. 104/20, con la causale "COVID-19 con fatturato" per il periodo dal 19 ottobre al 19 dicembre 2020: detta azienda potrà ancora beneficiare fino al 31 gennaio 2021 di 1 ulteriore settimana di nuovi trattamenti, ai sensi del D.L. 137/20.
Destinatari del nuovo periodo di trattamenti CIGO/ASO/CIGD per la causale "Covid-19"	L'art. 12 co. 2 del D.L. n. 137/20 dispone che le 6 settimane di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD ivi disciplinate possono essere riconosciute a due categorie di soggetti: • datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il secondo periodo di 9 settimane di cui al D.L. n. 104/20, purché tale periodo sia integralmente decorso; • datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 (come <u>sostituito</u> dapprima dal DPCM 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal DPCM 3 dicembre 2020) relativo alla chiusura o limitazione di determinate attività economiche e produttive.² Le domande aventi a oggetto le predette 6 settimane di trattamenti devono riferirsi a periodi non antecedenti al 16 novembre 2020 e non successivi al 31 gennaio 2021. Con riguardo alla prima categoria di soggetti, l'INPS precisa che <u>la presentazione delle domande relative alle suddette 6 settimane di trattamenti è possibile a prescindere dall'avvenuto rilascio, da parte delle sedi territoriali dell'Istituto, dell'autorizzazione relativa alle seconde 9 settimane del D.L. n. 104/20.</u> La verifica del rispetto delle condizioni stabilite dal D.L. n. 137/20 – ossia che il periodo di trattamenti (9+9) richiesto ai sensi del D.L. n. 104/20 sia stato interamente autorizzato e che la nuova domanda si riferisca a un periodo successivo – sarà poi effettuata dall'INPS in sede di istruttoria. Si segnala quanto evidenziato da Confindustria nella news allegata: <i>"sia in caso di ricorso all'intero periodo (precedenti 18 settimane più le nuove 6) sia che si scomputino le nuove 6 dalle ultime 9, le aziende restano scoperte per il periodo 28-31 dicembre"</i>.
Contributo addizionale	Come già stabilito dal D.L. n. 104/20 per le seconde 9 settimane di trattamenti, il D.L. n. 137/20 pone in capo al datore di lavoro che accede ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, al verificarsi di determinate condizioni, l'obbligo di versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019.

² Settori individuati negli allegati 1 e 2 al D.L. n. 149/20.

	Tale contributo è calcolato, in percentuale, sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e la sua aliquota è pari a: • 9 per cento, nel caso di riduzione di fatturato inferiore al 20%; • 18 per cento, nel caso non sussista alcuna riduzione di fatturato. Il contributo addizionale <u>non</u> è dovuto dai datori di lavoro che rientrano in una delle seguenti fattispecie: • riduzione del fatturato pari o superiore al 20%; • avvio dell'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019; • appartenenza ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 (come <u>sostituito</u> dapprima dal DPCM 3 novembre 2020 e, da ultimo, dal DPCM 3 dicembre 2020), a prescindere dall'ubicazione territoriale dell'unità produttiva per cui si richiedono i trattamenti.³ Per tutti gli altri aspetti relativi al contributo addizionale, l'INPS rinvia a quanto già illustrato nella circolare n. 115/20 (<u>cfr. comunicazione Ance del 5 ottobre 2020</u>).
Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui ai D.L. n. 137/20 e n. 104/20	Come disposto dall'art. 12 co. 2 del D.L. n. 149/20 (Decreto Ristori Bis), le 6 settimane di trattamenti disciplinati dal D.L. n. 137/20 si applicano anche ai lavoratori in organico alla data del 9 novembre 2020 (<u>cfr. comunicazione Ance del 10 novembre 2020</u>). Come successivamente previsto dall'art. 13 del D.L. n. 157/20 (Decreto Ristori Quater), anche i trattamenti disciplinati dal D.L. n. 104/20 possono applicarsi ai lavoratori in organico alla medesima data del 9 novembre 2020 (<u>cfr. comunicazione Ance del 2 dicembre 2020</u>), purché – precisa l'INPS, secondo quanto indicato dal Ministero del Lavoro – la presentazione delle domande di accesso ai relativi trattamenti rispetti la disciplina in materia di termini decadenziali stabilita dallo stesso D.L. 104/20.⁴ Di conseguenza, la disposizione di cui al citato art. 13 può riguardare domande di accesso a trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal D.L. n. 104/20 i cui termini decadenziali <u>non</u> siano ancora scaduti (es. periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati a novembre o a dicembre 2020). L'INPS aggiunge, in via interpretativa su conforme parere del Ministero del Lavoro, che è possibile integrare, con i nominativi dei lavoratori

³ Si segnala, per completezza di informazioni, che per questa categoria di soggetti l'INPS fornisce specifiche istruzioni operative (cfr. par. 1.2 della circolare in esame).

⁴ Trasmissione della domanda, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

	che risultino in forza al 9 novembre 2020, le domande già utilmente trasmesse, relative a periodi di trattamenti disciplinati dal D.L. n. 104/20, per consentire all'Istituto di rivalutarle con esclusivo riferimento ai predetti lavoratori. Invece, i datori di lavoro che <u>non</u> hanno presentato precedenti domande di trattamenti per periodi ricadenti nell'arco temporale previsto dal D.L. n. 104/20 (dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), possono includere i lavoratori in forza al 9 novembre 2020 soltanto in domande la cui presentazione rispetti la suddetta disciplina in materia di termini decadenziali, quindi per periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati a novembre o a dicembre 2020. Per quanto riguarda il requisito soggettivo del lavoratore, ossia la data in cui essere considerato alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione, l'INPS ricorda che, nel caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. e nel caso di assunzione a seguito di cambio appalto, si considera anche il periodo in cui il lavoratore è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Modalità di richiesta delle 6 settimane previste dal D.L. n. 137/20	Per le domande relative alle 6 settimane di cui al D.L. n. 137/20 – o al minor periodo che risulta scomputando eventuali periodi, già autorizzati ai sensi del D.L. n. 104/20, decorrenti dal 16 novembre 2020 – dovrà essere utilizzata la nuova causale “COVID-19 DL 137”.
Caratteristiche e regolamentazione degli interventi di CIGO e ASO previsti dal D.L. n. 137/20	In considerazione del fatto che l'impianto normativo del D.L. n. 137/20 non modifica l'assetto normativo preesistente, con riferimento alle caratteristiche dei trattamenti di CIGO e ASO disciplinati dal citato D.L. l'INPS rinvia a quanto già illustrato, da ultimo, nella circolare n. 115/20 (ai paragrafi 3 e 4). L'INPS accenna, inoltre, al termine di decadenza di cui all'art. 7 del D.LGS. n. 148/15, il quale dispone che <u>il conguaglio (o la richiesta di rimborso) delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori da parte del datore di lavoro deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.</u> Con l'occasione, si segnala che il predetto termine di decadenza <u>non risulta derogato</u> dalla legislazione emergenziale relativa ai trattamenti di integrazione salariale per causali correlate all'emergenza Covid-19 e, pertanto, si ritiene che debba considerarsi ad essi applicabile. Tornando al rinvio operato dall'Istituto alla citata circolare n. 115/20, si ricorda che i suddetti trattamenti: - non rientrano nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile previsto dal D. LGS. n. 148/15 per i trattamenti di CIGO e nel limite delle 26 settimane previsto per l'ASO erogato dal FIS; - derogano al limite dei 24 mesi (30 mesi per le imprese del settore edile e lapideo) nel quinquennio mobile, previsto, per la durata massima complessiva dei trattamenti, dall'art. 4 del suddetto D. LGS.;

	- derogano al limite di 1/3 delle ore lavorabili, di cui all'art. 12 co. 5 del medesimo D. LGS. - di conseguenza, possono essere richiesti anche da aziende che abbiano già raggiunto i suddetti limiti; - inoltre, i relativi periodi autorizzati sono neutralizzati ai fini di eventuali successive richieste di CIGO e di ASO. L'istruttoria delle domande è improntata alla massima celerità e non si applica l'art. 11 del D. LGS. n. 148/15. Di conseguenza, l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'art. 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo <u>l'elenco dei lavoratori destinatari della prestazione</u>. Le aziende sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.LGS. n. 148/15, nonché dall'osservanza dei termini del procedimento previsti rispettivamente dall'art. 15 co. 2 per la CIGO e dall'art. 30 co. 2 per l'ASO del medesimo D. LGS. Resta ferma l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. All'atto della presentazione della domanda di CIGO o di ASO (erogato dal FIS), l'azienda, compilando l'apposto campo presente nel modulo telematico, deve limitarsi a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti suddetti, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.
CIGO per le aziende che si trovano in CIGS ai sensi dell'articolo 20 del D.L. n. 18/20	Ai fini dell'accesso ai trattamenti di integrazione salariale, l'art. 12 del D.L. n. 137/20 richiama gli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/20, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/20. Pertanto, anche le imprese che alla data del 16 novembre 2020 hanno in corso un trattamento di CIGS e che devono <u>ulteriormente</u> sospenderne il relativo programma a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza Covid-19 possono accedere al trattamento di CIGO, per una durata massima di 6 settimane, per periodi decorrenti dal 16 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 (a condizione che rientrino in un settore per il quale sussista il diritto di accesso alla CIGO). La domanda di CIGO deve essere presentata con la nuova causale "COVID-19 DL 137 – sospensione CIGS". L'Inps provvederà ad autorizzare le domande di CIGO nel rispetto dei periodi di sospensione del programma di CIGS stabilito dai decreti ministeriali. I datori di lavoro devono comunicare al Ministero del Lavoro la volontà di prolungare ulteriormente il programma di CIGS utilizzando i canali indicati nella circolare INPS n. 47/20.

Domande di ASO del Fondo di integrazione salariale (FIS)	Con riferimento all'assegno ordinario (ASO) del FIS, l'INPS richiama quanto già indicato nella circolare n. 115/20 al paragrafo 4.2. Si ricorda, in proposito, che il suddetto trattamento è concesso <u>anche</u> ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) <u>che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti</u>. Si ricorda, altresì, che durante il periodo di percezione dell'ASO, limitatamente alle causali connesse all'emergenza Covid-19, è erogata, ove spettante, la prestazione accessoria degli assegni al nucleo familiare.
Assegno ordinario (ASO) per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegno di solidarietà in corso	Possono presentare domanda di ASO, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 137/20, anche i datori di lavoro iscritti al FIS che, alla data del 16 novembre 2020, hanno in corso un trattamento con assegno di solidarietà. In tal caso, la concessione dell'assegno ordinario – che può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà, a totale copertura dell'orario di lavoro – sospende e sostituisce il predetto assegno di solidarietà. Anche per questa specifica prestazione, la durata complessiva del trattamento non può superare la durata massima di 6 settimane, al pari di quanto disposto dal D.L. n. 137/20 per gli altri trattamenti di integrazione salariale.
Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)	Il D.L. n. 137/20 non ha modificato la disciplina relativa alla richiesta dei trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD). Pertanto, la domanda di CIGD va inviata esclusivamente all'INPS e deve essere preceduta dalla definizione di un accordo sindacale (che può essere concluso anche in via telematica) tra l'azienda e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono esonerati dall'obbligo di accordo sindacale i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti. L'INPS rinvia, in ogni caso, alle indicazioni già fornite nelle circolari n. 86/20 e n. 115/20.
Termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD	L'art. 12 co. 5 del D.L. n. 137/20 conferma la disciplina relativa al termine decadenziale di trasmissione delle istanze relative ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD per causali correlate all'emergenza Covid-19, che è fissato, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Come anticipato nel messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020 (<u>cfr. comunicazione Ance del 30 novembre 2020</u>), l'INPS conferma che le domande relative a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa <u>con inizio nel mese di novembre 2020</u> potranno utilmente essere trasmesse entro la scadenza ordinaria, quindi <u>entro il 31 dicembre 2020</u>.

	L'Istituto ricorda, in via generale, che il termine decadenziale per l'invio delle domande non va inteso in senso assoluto, bensì va considerato operante solo con riferimento al periodo, oggetto della domanda, rispetto al quale è intervenuta la decadenza, potendo sempre il datore di lavoro trasmettere una diversa domanda relativa a un periodo diverso. Pertanto, qualora la domanda riguardi un arco temporale di durata plurimensile, il regime di decadenza riguarderà esclusivamente il periodo rispetto al quale il termine di invio della domanda medesima risulti scaduto. Fermo restando tutto quanto sopra indicato, si ricorda che, nel caso di richiesta di pagamento diretto del trattamento da parte dell'INPS, <u>con anticipo del 40%</u> (come illustrato nel prosieguo), l'istanza va trasmessa <u>entro 15 giorni</u> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Termini di trasmissione dei dati utili al pagamento o al saldo dei trattamenti di CIGO/ASO/CIGD	L'art. 12 co. 6 del D.L. n. 137/20 conferma che, in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (mod. SR41 semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione, con i relativi oneri, resta a carico dell'azienda inadempiente.
Modalità di pagamento della prestazione	Resta inalterata la facoltà dell'azienda di anticipare i trattamenti ai lavoratori e di conguagliare successivamente i relativi importi o, in alternativa, di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. In tale ultimo caso, <u>non</u> è necessario produrre all'Istituto la documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa. L'Istituto ribadisce, peraltro, che per la cassa integrazione in deroga (CIGD) è previsto esclusivamente il pagamento diretto. Inoltre, nel caso di pagamento diretto anche con riferimento ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dall'art. 12 del D.L. n. 137/20 è possibile richiedere l'anticipo del 40%, secondo le seguenti modalità: ▪ l'istanza deve essere inviata <u>entro 15 giorni</u> dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa; l'Istituto, a sua volta, autorizza l'anticipo e ne dispone il pagamento ai lavoratori entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza stessa. ▪ Successivamente, <u>entro il termine di decadenza previsto per la trasmissione dei dati di pagamento</u> (cfr. paragrafo precedente), l'azienda deve inviare, tramite il modello "SR41 semplificato", tutti i dati necessari ai fini del saldo dell'integrazione salariale ai lavoratori da parte dell'INPS. Decorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e dei relativi oneri resta a carico dell'azienda inadempiente; ciò comporta, tra l'altro, che <u>le somme eventualmente corrisposte dall'Inps ai lavoratori, a titolo di anticipo, saranno considerate indebite e recuperate in capo al datore di lavoro.</u>

	Per la disciplina applicabile alla fattispecie del pagamento diretto con anticipo del 40%, l'INPS richiama espressamente il messaggio n. 2489/20 e la circolare n. 78/20. Si ricorda, altresì, il messaggio n. 4335 del 18 novembre 2020 (<u>cfr. comunicazione Ance del 24 novembre 2020</u>).
Risorse finanziarie	Il D.L. n. 137/20 stanziamenti aggiuntivi, che si vanno a sommare a quelli già previsti nei precedenti provvedimenti normativi in materia di ammortizzatori sociali finalizzati a fronteggiare l'emergenza COVID. Tali stanziamenti complessivi sono destinati a finanziare i trattamenti di integrazione salariale (e la relativa contribuzione figurativa o correlata) che non sarebbero stati autorizzati nell'ambito del regime ordinario di cui al D. LGS. n. 148/15: per quanto riguarda specificamente la CIGO e l'ASO, si tratta del superamento dei limiti di fruizione ordinariamente previsti, mentre per l'ASO si tratta della nuova platea dell'assegno ordinario del FIS (datori di lavoro iscritti che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti) e degli assegni per il nucleo familiare. Il monitoraggio del tetto di spesa è effettuato dall'INPS; qualora, dalla valutazione complessiva dei provvedimenti adottati, riscontri il raggiungimento, anche in via prospettica, dell'importo stanziato, l'Istituto non emetterà ulteriori provvedimenti di concessione.

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda alla circolare INPS.